COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **35** *del* **31/07/2020**

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

L'anno 31/07/2020, addì trentuno del mese di luglio alle ore 09:50 , nella SALA CONSILIARE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CIAVATTA CLAUDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	VARRIALE FABRIZIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	PIETRO SOLDATELLI	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	BACCHIOCCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
12	POLICI NICOLA ALBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	FEDERICI ALESSIA	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco F. Vita illustra il punto all'ordine del giorno quindi dà la parola al responsabile settore tributi dott.ssa M. Lucia Torri presente in aula che sinteticamente illustra il punto all'ordine del giorno.

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente del Consiglio pone a votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), disciplinata dall'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)".

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
 - la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
 - l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di regolazione dell'energia e

dell'ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 6 attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- con le Direttive 443/2019/R/rif e 444/2019/R/rif, l'ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- in particolare, con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- L'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti, tra l'altro:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1).

Considerato che, in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica causata dal COVID -19, l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge "Cura Italia", ha disposto che "I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

In tale quadro normativo di riferimento si collocano, inoltre, le disposizioni introdotte dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, con decorrenza dal 30 giugno 2019, che ha riscritto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, commi 15 e seguenti. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 201/2011:

• la pubblicazione (sull'apposito sito informatico a seguito del previsto invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze) entro il 28 ottobre di ciascun anno delle deliberazioni

- concernenti tra l'altro la TARI (tributo e non anche la definizione della tariffa corrispettiva) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce una condizione di efficacia delle medesime statuizioni, per l'anno fiscale di riferimento;
- i versamenti dei tributi, "la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". Pertanto, il menzionato decreto-legge n. 34/2019, al comma 15-bis, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.
- **Ritenuto** opportuno, in una fase in cui si rincorrono disposizioni normative di difficile coordinamento, avvalersi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20 confermando le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020. Si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante recupero nella prima rata della bollettazione ordinaria TARI dell'anno 2021;

Richiamati:

- L'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 11 107, comma 2, decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge di conversione 27/2020).

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti le riduzioni per la parte variabile delle utenze non domestiche interessate dal lockdown così come previsto nella deliberazione ARERA n. 158/2020 intervenuta nel campo delle riduzioni tariffarie per emergenza COVID-19 "...omissis per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata e successivamente riaperte è prevista una riduzione "obbligatoria", da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura nella misura del 25%, corrispondente a tre mesi di chiusura" e deliberato inoltre dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 28.05.2020, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 5° "Tributi, Economato, Provveditorato" e del parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 3° - Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

- 1. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/2020, le tariffe della TARI 2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, mediante recupero nella prima rata della bollettazione ordinaria TARI dell'anno 2021;

3. che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto

attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui

rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione

normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

4. di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo

provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all'aliquota deliberata annualmente;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.

360/98;

6. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante l'urgenza di inviare ai contribuenti gli

avvisi di pagamento TARI ordinaria per l'annualità 2020.

Su proposta del Presidente stante l'urgenza di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento TARI ordinaria per l'annualità 2020, si passa a votare per il conferimento dell'immediata

eseguibilità al presente provvedimento;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)